



Teatro della Caduta A.P.S.

Piazza S. Giulia, 11-10124 TORINO - Tel 011 0606079

C.F. e P. IVA: IT08714940015 - Iscr. REA TO-1123649 - Iscr. RRAPS 256/TO

info@teatrodellacaduta.org - teatrodellacaduta@pec.it - www.teatrodellacaduta.org

Verbale di Assemblea Straordinaria degli Associati N 01 del 09 Gennaio 2023

In data 09 Gennaio 2023, alle ore 18.00, in seconda convocazione si è riunita presso Teatro della Caduta, Via Michele Buniva 24, 10124 Torino l'Assemblea straordinaria dell'associazione Teatro della Caduta APS per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 13 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signor Massimo Merlin Betti* che, constatato la presenza di n. 15 associati e (n. 0 associati in delega) su n. 15 iscritti aventi diritto al voto, dichiara la presente Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Flaminio Gianni.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di allinearsi ai dettami della Riforma del Terzo settore.

In seguito alla verifica degli uffici del RUNT si è ritenuto necessario apportare ulteriori adeguamenti per poter essere iscritti al registro.

Il Presidente informa i presenti che deve essere approvato dall'Assemblea degli associati uno Statuto adeguato alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore e che lo Statuto dovrà essere depositato presso l'agenzia delle entrate competente.

Egli fa presente che secondo il Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), la modifica è necessaria per completare le pratiche di trasmigrazione dal Registro regionale delle APS e poter quindi accedere all'iscrizione nel **Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto aggiornato con la normativa prevista per le associazioni di promozione sociale, in quanto sussiste la volontà di mantenere la denominazione di APS. Si procede quindi alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto comparando le differenze rispetto all'attuale Statuto.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, con votazione palese (per alzata di mano) in merito al nuovo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare integralmente il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del nuovo atto e per tutti gli adempimenti ad esso correlati.

Più nessuno chiedendo la parola sul secondo punto all'ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2

Atto registrato il 2-2-23 n° 495
Serie 3, e ATTO ESENTE

IL FUNZIONARIO
Francesco NEMORE

Firma su delega del Direttore Provinciale,
Enrico MASTROGIACOMO





TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1 – E' costituito ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'ente del terzo settore di promozione sociale denominato "TEATRO DELLA CADUTA A.P.S."

Articolo 2 – L'ente ha sede in Torino ma potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, unità locali sia a livello nazionale che all'estero. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni, dal verificarsi dell'evento, agli enti pubblici territoriali al fine di provvedere all'aggiornamento dei relativi archivi e all'aggiornamento del Registro Unico nazionale del terzo settore. Eventuale trasferimento in altro Comune o Regione comporta la modifica del presente Statuto.

TITOLO II – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 – L'Ente è un'organizzazione autonoma a struttura democratica, senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che intende operare prevalentemente in ambito culturale, artistico, formativo e didattico, anche collaborando con lo Stato, Regioni ed enti locali e territoriali e altre associazioni Ets e si propone di promuovere e gestire attività artistiche, culturali e di aggregazione e comunicazione. L'ente è regolato dal presente Statuto, da eventuale Regolamento interno e dalle vigenti norme legislative e dalle disposizioni del Codice del terzo settore al quale intende adeguarsi.

Articolo 4 – L'ente persegue le seguenti specifiche finalità:

- organizzazione e realizzazione di spettacoli, eventi, concorsi, incontri, dibattiti e convegni di interesse generale a carattere culturale ed artistico;
- realizzazione di iniziative editoriali (stampa, video, web o altre forme) di studio ed approfondimento su tematiche artistiche e culturali in genere;
- promozione dell'arte teatrale e culturale in genere anche attraverso attività didattiche e di laboratorio per la collettività e per le scuole di tutti gli ordini e grado e attività rivolte anche a soggetti svantaggiati e/o con handicap fisici e psichici;
- promozione delle proprie attività presso Pubbliche Amministrazioni, enti ed aziende pubbliche e private, organizzazioni nazionali ed internazionali con scopi di promozione, diffusione e valorizzazione della cultura e dello spettacolo;
- valorizzazione del linguaggio dei giovani e dell'aggregazione come strumenti di prevenzione e lotta al disagio giovanile, anche attraverso il confronto e l'integrazione sociale tra diverse culture;
- attività di raccolta fondi;
- vendita diretta di beni acquistati da terzi a titolo gratuito, al fine di sovvenzioni;
- somministrazione di alimenti e bevande in occasione di spettacoli, manifestazioni e convegni tramite personale interno e/o esterno che soddisfi i requisiti tecnici e sanitari nell'ambito della somministrazione;
- utilizzo di strumenti e forme espressive dello spettacolo e della cultura ai fini di prevenzione del disagio sociale e di lotta contro ogni forma di discriminazione.

L'ente potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa e strumentale alle attività istituzionali e potrà svolgere attività commerciale ma sempre in modo marginale rispetto all'attività istituzionale.



Articolo 5 – La durata dell'ente è illimitata, esso potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie alle finalità indicate, in favore dei propri associati o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di terzi. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo, eventualmente potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea degli associati. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e sussiste obbligo di assicurare i propri volontari. L'ente potrà altresì avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, occasionale o di lavoro dipendente o di altra natura, svolte dai propri associati o da terzi, ma solo quando ciò sia necessario e funzionale ai fini dello svolgimento delle attività. In ogni caso il numero dei collaboratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO III – ASSOCIATI

Articolo 6 – L'appartenenza all'ente ha carattere libero e democratico, il numero degli associati e' illimitato e tutti gli associati hanno pari diritti e doveri. Possono far parte dell'ente tutte le persone fisiche, Ets e APS che, condividendo lo spirito e gli ideali intendono aderire alle finalità previste ed accettando il presente Statuto e i regolamenti intendono partecipare attivamente alla vita associativa, contribuendo alla realizzazione degli scopi sociali, previa presentazione al Consiglio Direttivo di apposita richiesta di adesione e subordinata al pagamento della quota associativa. La richiesta di ammissione di altri enti del terzo settore deve essere firmata da legale rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso. Nel caso di richiesta di adesione da parte di altri enti del terzo settore occorrerà verificare che il loro numero non sia superiore al 50% del numero di eventuali altre Aps che abbiano presentato richiesta di adesione. L'adesione all'ente è a tempo indeterminato ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione all'interessato e cura l'annotazione dei nuovi iscritti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. In caso di mancata accettazione della domanda di adesione dovrà essere comunicato per iscritto entro 30 giornini il motivo del diniego e l'interessato potrà presentare ricorso all'Assemblea degli associati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Articolo 7 – Gli Associati si dividono in:

- **Soci Fondatori:** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione
- **Soci Aderenti o Ordinari:** coloro che con espressa domanda di adesione intendono aderire alle finalità dell'associazione
- **Soci Onorari:** coloro che, nominati dal Consiglio Direttivo, si sono evidenziati per particolari meriti durante la vita associativa e che pur partecipando alla vita associativa non hanno diritto di espressione di voto nelle assemblee. Tra di essi potrà essere nominato dal Consiglio stesso un Presidente Onorario
- **Soci Sostenitori:** coloro che (sia persone fisiche che giuridiche) hanno contribuito in maniera rilevante alle necessità economiche con contributi in denaro o con acquisto di beni necessari al sostentamento della vita associativa.

Articolo 8 – Gli associati hanno il dovere di:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali;
- corrispondere annualmente le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea degli associati. E' facoltà degli aderenti di corrispondere eventuali integrazioni alla cassa sociale attraverso versamenti straordinari atti a contribuire al sostentamento dell'ente, qualora se ne ravvisi la necessità.

Gli obblighi e i diritti degli associati sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti a terzi a qualsiasi titolo neppure in caso di morte, le quote versate non sono trasmissibili e neppure rivalutabili.

Hanno diritto e dovere di partecipare alle assemblee gli associati in regola con la quota associativa e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari. In caso di assenza potranno farsi rappresentare da un altro associato che non potrà presentare più di due deleghe.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto tramite l'esercente della potestà genitoriale.

Gli associati che abbiano compiuto la maggiore età hanno diritto di partecipare all'elettorato attivo e passivo e all'eleggibilità delle cariche sociali, ma nessun associato e per nessuna ragione potrà mai vantare diritti sul fondo comune e sul patrimonio dell'ente.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse e di ricevere tutte le informazioni inerenti alla vita associativa, inoltre hanno diritto di consultare i libri sociali previa preventiva richiesta.

Articolo 9 – La qualifica di associato decade per i seguenti motivi:

- dimissioni o recesso volontario da notificare con comunicazione scritta e motivata al Consiglio Direttivo a mezzo posta raccomandata o certificata, con preavviso di almeno 30 giorni;
- mancato pagamento della quota associativa entro il termine indicato dal Consiglio Direttivo;
- perdita di alcuni dei requisiti previsti nell'ammissione;
- esclusione o radiazione a seguito di inosservanza del presente Statuto e/o norme e regolamenti, per atti o comportamenti ritenuti lesivi nei confronti dell'ente o per intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'ente;
- decesso dell'associato.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, successivamente alla contestazione degli addebiti mossi, ma verrà concessa possibilità di replica inviata per iscritto da parte dell'escluso.

L'associato cessato od escluso dovrà adempiere agli obblighi assunti fino al momento della cessazione o dell'esclusione.



TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 – Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea degli Associati
2. il Consiglio Direttivo composto da Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, potrà eventualmente essere previsto un rimborso per le spese sostenute e giustificate, ma esclusivamente a fronte di specifici incarichi assegnati ed entro l'importo massimo stabilito dall'Assemblea degli associati.

Articolo 11 – L'Assemblea degli associati e' l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola le attività ed ha potere decisionale tramite i voti espressi dagli associati.

L'assemblea viene indetta in sede ordinaria ogni qualvolta venga convocata dal Consiglio Direttivo e almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio sociale e/o rendiconto consuntivo e preventivo, a mezzo di convocazione inviata almeno 15 giorni prima dell'adunanza, con modalità collettiva tramite affissione nella sede sociale o con convocazione individuale tramite comunicazione a mezzo posta raccomandata, posta elettronica, posta certificata, fax, sms o qualsiasi altro mezzo che ne consenta idonea pubblicità e deve indicare la data, il luogo e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Potrà essere previsto l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, videochiamata ovvero l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nel caso in cui l'ente abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento potrà prevedere e disciplinare lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in diversi ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 C.C, in quanto compatibili.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria per l'approvazione dei rendiconti, per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo stabilendone il numero e la revoca, per le decisioni di ordine generale e le attività previste e per qualsiasi argomento ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo medesimo.

Inoltre ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo, sulla base dell'elenco dei non eletti, o in caso di esaurimento o mancanza di tale elenco, tramite elezioni suppletive; determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato ed approva l'ammontare dei compensi per le prestazioni retribuite che si rendano necessarie ali fini del regolare funzionamento delle attività.

L'Assemblea delibera in sede straordinaria in merito al trasferimento della sede legale, modifiche dello Statuto e dei regolamenti, sullo scioglimento, liquidazione ed estinzione dell'associazione e su ogni altro argomento di natura straordinaria.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide se approvate, in prima convocazione, da almeno la metà più uno dei presenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti presenti o per delega, mentre le delibere dell'assemblea straordinaria sono valide con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (ai sensi dell'art. 21 C.C.)

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti, nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e/o rendiconti, gli amministratori non potranno votare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente in sua assenza e i verbali delle riunioni sono predisposti dal segretario che ne cura le stesure.

Tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto, sono vincolati al rispetto delle delibere assunte in assemblea, in conformità allo Statuto ed a eventuali regolamenti interni.

Articolo 12 – Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo, opera in attuazione alla volontà ed indirizzo espresso dall'assemblea dalla quale è eletto che gli conferisce tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria ed è composto da un minimo di tre membri (o da almeno 3 APS) che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo provvede al controllo dell'amministrazione generale dell'ente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno 15 giorni prima dell'adunanza e l'avviso di convocazione che deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima ed eventuale seconda convocazione, dovrà essere portato a conoscenza dei membri del Consiglio Direttivo con i mezzi ritenuti più idonei.

Le adunanze sono da considerarsi valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le dimissioni di oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e si dovrà provvedere con elezioni di nuove cariche.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- 1) redigere i programmi di attività sociale previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- 2) provvedere all'esecuzione delle delibere assembleari;
- 3) stabilire l'ammontare delle quote associative che devono essere ratificate dall'Assemblea;
- 4) predisporre i bilanci sociali e/o i rendiconti consuntivi e preventivi annui o altro documento contabile previsto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- 5) formulare eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- 6) favorire la partecipazione degli associati alle attività sociali;
- 7) deliberare in merito a lasciti, donazioni, oblazioni e contributi ricevuti;
- 8) deliberare in merito all'ammissione, il recesso o la decadenza degli associati.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sulle seguenti operazioni finanziarie:

- apertura di conti correnti bancari o postali e di linee di credito e finanziamenti di ogni genere;
- permuta ed alienazioni immobiliari e mobiliari;
- assunzioni di obbligazioni anche cambiari e mutui ipotecari;
- stipule di contratti

Articolo 13 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha il compito di convocare e presiedere le adunanze degli associati e le assemblee del Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate, assicurando e controllando lo svolgimento organico ed unitario della vita associativa



Il Presidente sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione ed è autorizzato ad incassare contributi di ogni natura sia da Enti pubblici che privati ed a effettuare pagamenti per beni acquistati o per servizi ricevuti.

Articolo 14 – Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di suo impedimento od assenza con uguali poteri, verificando che vengano regolarmente svolte tutte le attività ed i compiti previsti. In caso di recesso, decesso o decadenza del Presidente ne effettua la sostituzione con uguali poteri fino alla nomina della nuova carica.

Articolo 15 – Il Tesoriere ha in consegna la custodia dei beni associativi, compresa la cassa sociale e si occupa della gestione contabile ed amministrativa, redige l'inventario annuale dei beni associativi, provvede al corretto svolgimento degli adempimenti contabili e fiscali predisponendo unitamente agli altri componenti il Consiglio Direttivo il bilancio sociale e/o rendiconto annuale, provvede alla riscossione delle entrate, comprese le quote associative e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Articolo 16– Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, nell'invio delle convocazioni assembleari, redige i verbali delle assemblee, cura la corrispondenza e coordina le formalità associative, affiancando il Tesoriere.

TITOLO V – ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 17– Nei casi previsti per Legge ai sensi dell'art. 30 Dlgs 117/2017 viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra gli associati, lo stesso non potrà essere retribuito.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida relative. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

TITOLO VI – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 18– Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per Legge, ai sensi dell'art.31 Dlgs n.117/2017 l'Assemblea nominerà un soggetto incaricato della revisione legale dei conti il quale potrà essere una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra gli associati, lo stesso non potrà essere retribuito.

Non potranno accedere all'elezione di revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.



Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti verrà eletto dal Collegio stesso tra i propri membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti durerà in carica tre anni e potrà essere rinominato fino a tre volte consecutive ed avrà il compito di controllo dell'amministrazione dell'ente, potrà assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e avrà altresì il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di certificare la corrispondenza delle stesse con il bilancio sociale.

TITOLO VII – IL PATRIMONIO E L' ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 19– L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative ordinarie e contributi degli aderenti
- contributi associativi straordinari
- sovvenzioni e contributi di privati, aziende o istituzioni nazionali o estere
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Istituzioni o di Enti pubblici e privati sia nazionali che esteri
- rimborsi derivanti da convenzioni, entrate da attività commerciali e produttive marginali od occasionali connesse agli scopi istituzionali
- donazioni in denaro, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'ente a qualunque titolo.
- Introiti derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi o qualsiasi entrata che contribuisca al sostentamento dell'ente.

Articolo 20 – L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 21 - Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, l'Associazione deve predisporre:

- ✓ Libro Soci;
- ✓ I Libri dei Verbali delle Assemblee;
- ✓ Il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo

TITOLO VIII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 22 – In caso di estinzione dell'associazione, lo scioglimento verrà deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere favorevole del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (art. 45



comma 1 Dlgs 177/2017) ad altri enti del Terzo settore o alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Il suddetto parere sarà reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni di Legge previste, decorso il termine il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere devono essere considerati nulli.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 – Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto sono da considerare valide le norme del Codice Civile, del Dlgs 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche od integrazioni e ai decreti attuativi della normativa nazionale e regionale in materia.

